

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

Ordine dei Giornalisti
Consiglio Regionale del Veneto
Università di Verona
20 gennaio 2018

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

excursus normativo

Legge 142/1990

D.Lgs. 77/1995

D.Lgs. 267/2000 (Tuel)

D.Lgs. 118/2011

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

La contabilità finanziaria

La contabilità economico-patrimoniale

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

La contabilità finanziaria



si basa su

Entrate

Spese

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

La contabilità finanziaria

Entrate e spese



Correnti

in conto capitale
servizi per conto terzi

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

La contabilità economico - patrimoniale



si basa su

Costi

Ricavi

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

La contabilità finanziaria



obiettivo



equilibrio di bilancio

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

La contabilità economico - patrimoniale



obiettivo



utile

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE



IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

Le società partecipate da enti locali



contabilità economico - patrimoniale

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

L'Europa ha chiesto all'Italia di conformare i sistemi contabili degli enti locali con quelli degli organismi partecipati

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

Lo Stato Italiano ha scelto di intraprendere una strada di armonizzazione dei sistemi contabili esistenti

Nuove regole dal 2015 con l'applicazione del D.Lgs. 118/2011

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

***1) LA COMPETENZA FINANZIARIA
POTENZIATA***

2) LA SPESA DI PERSONALE

***3) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA'***

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria, cd. potenziata, prevede che le obbligazioni siano registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

- ***RAFFORZARE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO***
- ***CONOSCERE I DEBITI EFFETTIVI DELLE PA***
- ***EVITARE L'IMPUTAZIONE CONTABILE DI ENTRATE FUTURE E DI IMPEGNI INESISTENTI***
- ***FAVORIRE LA MODULAZIONE DEI DEBITI SECONDO GLI EFFETTIVI FABBISOGNI***

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Con la competenza potenziata il rendiconto degli enti locali riacquista la fondamentale funzione conoscitiva che caratterizza i documenti contabili:

- ***gli accertamenti, gli impegni ed i residui rappresentano solo crediti e debiti dell'ente "scaduti" (gli impegni esigibili negli esercizi successivi sono rappresentati in un documento contabile dedicato);***
- ***è imposto l'equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel medesimo esercizio;***
- ***le spese decise e non ancora attuate ed eseguite (che non hanno dato luogo ad obbligazioni) sono oggetto di prenotazione e non sono rappresentate nel consuntivo***

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

- *rilevanza contabile alla dimensione temporale (al fine di valorizzare la programmazione);*
- *natura autorizzatoria del bilancio pluriennale, (il bilancio di previsione annuale e pluriennale sono stati riuniti in un unico documento);*
- *rilevanza agli equilibri di cassa (non è un bilancio di sola cassa);*
- *obbligo della copertura finanziaria degli investimenti, a prescindere dall'esercizio di imputazione della spesa.*

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/201

LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

La copertura finanziaria degli impegni riguardanti le spese di investimento, imputate agli esercizi futuri è costituita da:

- risorse accertate imputate agli esercizi precedenti o all'esercizio in corso, confluite nel fondo pluriennale vincolato;***
- entrate accertate imputate all'esercizio in cui è impegnata la spesa, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra P.A.***

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Il fondo pluriennale vincolato:

- ***nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata***
- ***è costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata***
- ***rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego delle risorse***

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

LA SPESA DI PERSONALE

Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 5.2, l'imputazione dell'impegno delle spese di personale riguardante i trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, è effettuata, per l'intero importo, automaticamente all'inizio di ciascun esercizio

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

LA SPESA DI PERSONALE

Tale principio si applica anche alle spese del personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In tali casi l'ente dovrà rilevare in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio

I nuovi e maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale, sono impegnati solo a seguito della firma del contratto, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

LA SPESA DI PERSONALE

Nelle more della firma del contratto, non potendo assumere impegni, si auspica che l'ente prudentemente accantoni, annualmente, le risorse necessarie a garantire i futuri equilibri economico finanziari, attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti

In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorreranno alla determinazione del risultato di amministrazione

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

LA SPESA DI PERSONALE

Il principio della competenza finanziaria potenziata per il quale gli impegni sono imputati contabilmente all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile, si applica anche alle obbligazioni giuridiche riguardanti il trattamento accessorio erogato al personale per le indennità di turno, di reperibilità, di rischio, ecc.

Tali indennità sono corrisposte generalmente, con cadenza mensile, in relazione alle presenze in servizio o ad altri elementi di riferimento relativi al mese precedente

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

LA SPESA DI PERSONALE

Per le indennità accessorie del personale, relative al mese di dicembre, la disponibilità, solo nel mese successivo degli elementi di riferimento, determina lo slittamento della liquidazione e del pagamento ai primi mesi dell'esercizio successivo

Per le indennità corrisposte nell'anno successivo, in quanto misurabili solo a consuntivo, l'impegno deve essere imputato contabilmente nell'esercizio in cui la prestazione è erogata, e quindi nell'esercizio successivo a quello in cui la prestazione è stata effettuata

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

LA SPESA DI PERSONALE

A regime, tale modalità di contabilizzazione comporta la registrazione, in ciascun esercizio, delle spese erogate al personale relative ad un'intera annualità e consente di riferire le verifiche relative al rispetto dei limiti di spesa per il personale, ad un elemento oggettivo costituito dall'effettiva erogazione della spesa

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

LA SPESA DI PERSONALE

Il principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.2 distingue il momento della formale costituzione del “fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”, dalla sottoscrizione della contrattazione integrativa che, in mancanza di accordo tra le parti entro la fine dell’esercizio finanziario cui si riferisce, può slittare all’esercizio successivo

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

LA SPESA DI PERSONALE

Il fondo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività è annualmente costituito dai singoli enti, con proprio atto unilaterale, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale e certificato dall'organo di revisione

Il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

LA SPESA DI PERSONALE

La spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio, da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Si tratta del caso più frequente di costituzione del fondo pluriennale vincolato in entrata di parte corrente

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

LA SPESA DI PERSONALE

Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce

In caso di mancata costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

LA SPESA DI PERSONALE

Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili

Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

LA SPESA DI PERSONALE

Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione sono accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale, (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc.).

Per le entrate di dubbia e difficile esazione è VIETATO il cd. accertamento per cassa.

Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Nel corso di ciascun esercizio, il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) impedisce l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione esigibili nell'esercizio, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio. Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, n. 3.3 e dall'esempio n. 5, con riferimento:

- all'accantonamento nel bilancio di previsione***
- all'accantonamento nel risultato di amministrazione effettuato in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione***

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Con riferimento all'accantonamento nel bilancio di previsione, il principio applicato n. 3.3 precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un'apposita posta contabile (di parte corrente e in c/capitale), denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in relazione:

- a) alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio;***
- b) alla loro natura;***
- c) alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi.***

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Ai fini della determinazione del fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti (tipologia, categoria, capitolo) è lasciata al singolo ente

Non richiedono l'accantonamento al fondo, in quanto considerate entrate sicure: - i crediti da altre amministrazioni pubbliche in quanto entrate destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante; - i crediti assistiti da fidejussione; - le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa; - Le entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Nel bilancio di previsione:

1) individuare le tipologie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione (i trasferimenti da altre P.A., in quanto accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante, non determinano la svalutazione crediti);

2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui)

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Nel bilancio di previsione:

3) determinare l'importo dell'accantonamento al fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2).

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

In occasione del rendiconto :

- ***se il fondo crediti di dubbia esigibilità è inferiore all'importo considerato congruo è incrementata la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo***
- ***se risulta superiore si procede allo "svincolo" della quota del risultato di amministrazione non necessaria***

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, al fondo crediti di dubbia esigibilità, è richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio

L'allegato, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, richiede la dimostrazione della composizione del FCDE per tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l'ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Al fine di consentire un avvio graduale, dell'accantonamento al FCDE, è stato possibile stanziare nel bilancio di previsione:

- ***nel primo esercizio dall'adozione della nuova contabilità una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento correttamente quantificato e rappresentato nel prospetto relativo al FCDE allegato al bilancio di previsione***
- ***nel secondo esercizio una quota pari almeno al 75% dell'accantonamento. L'accantonamento al FCDE è effettuato per l'intero importo nel rendiconto a decorrere dal primo esercizio e nel bilancio di previsione a decorrere dal terzo esercizio***

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Se il risultato di amministrazione non presenta un importo sufficiente a comprendere il FCDE, per tale quota si registra un disavanzo che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

D.Lgs. 118/2011

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il FCDE è utilizzato in caso di cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo la quota accantonata nel risultato di amministrazione.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione, non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo accantonato nell'avanzo.

A seguito della cancellazione dei crediti dalle scritture finanziarie è necessario adeguare l'accantonamento all'importo riaccertato dei residui attivi.

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

Il nuovo bilancio dell'ente locale

Nuovi schemi, nuovi approcci (ruolo della programmazione)

- Schemi di bilancio comuni: Missioni e Programmi
- Funzioni informative
- Contabilità Finanziaria ed Economico Patrimoniale – Integrazione
- Stato Patrimoniale e Conto Economico
- Consolidamento dei conti pubblici: il bilancio consolidato in un ente locale
- La flessibilità del Bilancio: le variazioni

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

Il nuovo bilancio dell'ente locale

- Integrazione dei conti pubblici a più livelli amministrativi
piano dei conti (adottato conformemente alla
classificazione europea)
omogeneità di rilevazione e classificazione
(contabilità finanziaria ed economica)
consolidamento
- Pianificazione e, soprattutto, Programmazione

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

Il nuovo bilancio dell'ente locale

Elementi	Note
Bilancio di Previsione Finanziario	Previsioni annuali redatte in termini di competenza e di cassa (I esercizio)
<i>Programmazione Pluriennale</i>	<i>Inserita nel Bilancio di Previsione Finanziario (previsioni di competenza per tre esercizi)</i>
Documento Unico di Programmazione	Ex Relazione Previsionale e Programmatica
Missioni e Programmi	Nuova modalità di classificazione delle spese
Piano degli indicatori	Con riferimento diretto al Bilancio
Variazioni di bilancio	Vengono definite nuove competenze

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

Il nuovo bilancio dell'ente locale

Pre Riforma	D. Lgs. 118/2011
Titolo 1 Entrate tributarie	Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	Titolo 2 Trasferimenti correnti
Titolo 3 Entrate extratributarie	Titolo 3 Entrate extratributarie
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti	Titolo 4 Entrate in conto capitale
	Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 5 Entrate derivanti dall'accensione di prestiti	Titolo 6 Accensione di prestiti
	Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 6 Entrate per servizi conto terzi	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

Il nuovo bilancio dell'ente locale

Pre Riforma	D. Lgs. 118/2011
Titolo 1 Spese correnti	Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale	Titolo 2 Spese in conto capitale
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
Titolo 3 Spese rimborso prestiti	Titolo 4 Rimborso prestiti
Titolo 4 Spese per servizio per conto terzi	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

Il nuovo bilancio dell'ente locale

Funzione	Servizio	Centro di Costo	rif. PDC	Missione	Programma	RPP
10 – Funzioni nel Settore Sociale	01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Asili nido		12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Educazione, Istruzione e Formazione
10 – Funzioni nel Settore Sociale	01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Servizi di prevenzione e sostegno	cap 3001	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 – Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Politiche sociali e nuovo welfare
10 – Funzioni nel Settore Sociale	01 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	Servizi di sostegno	cap 3002	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 – Interventi per la disabilità	Politiche sociali e nuovo welfare
10 – Funzioni nel Settore Sociale	02 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	Servizi di prevenzione e riabilitazione		12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari	Politiche sociali e nuovo welfare
10 – Funzioni nel Settore Sociale	03 - Servizi sostitutivi per assistenza agli anziani	Servizi sostitutivi per assistenza agli anziani	cap 3011	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 – Interventi per gli anziani	Politiche sociali e nuovo welfare
10 – Funzioni nel Settore Sociale	03 - Servizi sostitutivi per assistenza agli anziani	Servizi sostitutivi per assistenza agli anziani	cap 3012	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3 – Interventi per gli anziani	Città metropolitana e municipalità

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

Il nuovo bilancio dell'ente locale

	INTERVENTI	MACROAGGREGATI BILANCIO ARMONIZZATO
SPESA CORENTE	1) Personale	1) Redditi da lavoro dipendente
	7) Imposte e tasse	2) Imposte e tasse a carico dell'Ente
	2) Acquisto di beni di consumo	3) Acquisto di beni e servizi
	3) Prestazioni di servizi	
	4) Utilizzo di beni di terzi	
	5) Trasferimenti correnti	4) Trasferimenti correnti
	6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	5) Trasferimenti di tributi
		6) Fondi perequativi
		7) Interessi passivi
		8) Altre spese per redditi di capitale
	8) Oneri straordinari della gestione corrente	9) Altre spese correnti
9) Ammortamenti di esercizio		
10) Fondo Svalutazione Crediti		
11) Fondo di Riserva		

MACROAGGREGATI BILANCIO ARMONIZZATO	
SPESE IN CONTO CAPITALE	1) Tributi in conto capitale a carico dell'Ente
	2) Investimenti fissi lordi
	3) Contributi agli investimenti
	4) Trasferimenti in conto capitale
	5) Altre spese in conto capitale
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	1) Acquisizioni di attività finanziarie
	2) Concessione di crediti
	3) Altre spese per incremento di attività finanziarie
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	1) Rimborso di titoli obbligazionari
	2) Rimborso prestiti a breve termine
	3) Rimborso mutui ed altri finanziamenti a medio lungo termine
	4) Rimborsodi altre forme di indebitamento

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

Il nuovo bilancio dell'ente locale

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI DELL'ANNO	PREVISIONI DELL'ANNO
					ANNO....	N+1	N+2
TITOLO 1: <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1 <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

Il nuovo bilancio dell'ente locale

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI DELL'ANNO	PREVISIONI DELL'ANNO	
					ANNO....	N+1	N+2	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	
<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>								
MISSIONE	01							
0101	Programma	01	Organi istituzionali					
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
					previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
					previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale							
	Programma	01	Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00	
0102	Programma	02	Segreteria generale					
	Titolo 1		Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
					previsione di cassa	0,00	0,00	
	Titolo 2		Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)	0,00 (0,00) (0,00)
					previsione di cassa	0,00	0,00	
	Totale							
	Programma	02	Segreteria generale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

Il nuovo bilancio dell'ente locale

Piano Finanziario		Conto economico		Stato patrimoniale				Stato patrimoniale (variazione della liquidità)				
		Dare (COSTI)	Avere (RICAVI)	Dare (ATTIVO)	Avere (PASSIVO)	Dare (ATTIVO)	Avere (PASSIVO)	Dare (ATTIVO)	Avere (PASSIVO)			
Contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.000											
Contratti di servizio di trasporto pubblico	U.1.03.02.15.001	2.1.2.01.13.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico			2.4.2	Debiti verso fornitori	2.4.2	Debiti verso fornitori	1.3.4	Disponibilit� a liquide	
Contratti di servizio di trasporto scolastico	U.1.03.02.15.002	2.1.2.01.13.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico			2.4.2	Debiti verso fornitori	2.4.2	Debiti verso fornitori	1.3.4	Disponibilit� a liquide	
Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	U.1.03.02.15.003	2.1.2.01.13.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani			2.4.2	Debiti verso fornitori	2.4.2	Debiti verso fornitori	1.3.4	Disponibilit� a liquide	
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U.1.03.02.15.004	2.1.2.01.13.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti			2.4.2	Debiti verso fornitori	2.4.2	Debiti verso fornitori	1.3.4	Disponibilit� a liquide	

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

le variazioni al bilancio di previsione

- Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi
- Non è possibile variare tra PdG e altre titoli e tra residui e competenza
- Assestamento di Bilancio il 31 luglio (ma abbiamo visto che non è ultimo momento utile per variare il bilancio)
- Le variazioni al PEG entro possono essere adottate entro il 15 dicembre
- Le variazioni al bilancio devono essere trasmesse al Tesoriere su apposito prospetto. Devono altresì essere trasmesse al Tesoriere le variazioni dei residui al termine del riaccertamento e le variazioni al FPV
- Queste regole valgono per gli enti sperimentatori nel 2014. Per gli altri enti, nel corso del 2015 le regole sulle variazioni sono quelle vigenti nel 2014 fatta salva la disciplina del FPV e del riaccertamento straordinario dei residui

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE


le variazioni al bilancio di previsione

Livello di intervento	Tipologia Variazione
Consiglio	Competente per le variazioni (salvo casi specifici)
Giunta	<ul style="list-style-type: none">• variazioni di urgenza (ratifica consiliare entro 60 giorni, comunque entro il 31/12)• variazioni PEG• variazioni di cassa;• fondo di riserva;• variazioni compensative sulle spese di personale• variazioni compensative relative a trasferimenti• FPV a seguito di riaccertamento (entro il termine del Rendiconto)• Avanzo vincolato in esercizio provvisorio (preconsuntivo entro il 31/1)
Responsabili della spesa (o Responsabile Servizio Finanziario in assenza di apposita disciplina – Regolamento Contabilità)	<ul style="list-style-type: none">• variazioni compensative tra capitoli di entrata della stessa categoria e capitoli di spesa dello stesso macroaggregato ad esclusione dei trasferimenti e contributi (spesa corrente e conto capitale)• FPV• Avanzo vincolato (non in esercizio provvisorio)

IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI

Quando parliamo di bilancio consolidato ci riferiamo a un documento consuntivo che evidenzia la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese elaborato dalla società posta al vertice che le controlla. Nel contesto degli enti locali la società posta al vertice è l'ente locale. Il bilancio consolidato degli enti locali è, pertanto, un documento a carattere consuntivo che permette di sintetizzare i valori patrimoniali ed economici dell'ente locale aggregati assieme a quelli degli organismi dallo stesso partecipati.

GRUPPO IMPRESE



LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo riferito alla predisposizione del bilancio consolidato degli enti locali è così composto:

- Articolo 11 bis-11 quinquies del decreto legislativo 118/ 2011 ripresi poi nel decreto legislativo 126/ 2014 che sostituiscono il precedente principio allegato al DPCM 28 dicembre 2011.
- Articolo 19-23 del DPCM 28 dicembre 2011, che rappresenta il riferimento originario sul quale si è basata la prima predisposizione del bilancio consolidato da parte degli enti sperimentatori.
- Articolo 147 quater del decreto legislativo 267/2000 che ha per oggetto” controlli sulle società partecipate non quotate”.

Da un punto di vista civilistico val la pena di ricordare la recente emanazione da parte dell’ Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nel dicembre 2016, del nuovo principio contabile numero 17” bilancio consolidato il Metodo del patrimonio netto”.

Il riferimento normativo principale è comunque il Principio Contabile Applicato ovvero l’allegato 4/4 del decreto legislativo 118/ 2011.

DECORRENZA DELL'OBBLIGO

L'articolo 20 della DPCM 28 dicembre 2011 prevede:

1. Gli enti in sperimentazione adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 11, costituito dal conto economico consolidato E dallo Stato patrimoniale consolidato.
2. al bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica sono allegati:
 - A) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
 - B) la relazione del collegio dei revisori dei conti, Escluse le regioni che non hanno istituito il collegio dei revisori dei conti.

DECORRENZA DELL'OBBLIGO

Per gli altri enti, con popolazione superiore ai 5000 abitanti, il termine previsto per il primo anno di adempimento era quello del 30 settembre 2016 con riferimento all'anno 2015.

A tutti questi enti, però, è stata data la possibilità di rinviare detto termine al 30 settembre 2017, eccetto per quegli enti che avevano aderito alla sperimentazione (articolo 36 D.Lgs. 118/2011).

Per tutti gli enti con popolazione inferiore 5000 abitanti il termine previsto è quello del 30 settembre 2018 con riferimento all'anno 2017.

DECORRENZA DELL'OBBLIGO

Con l'emanazione del decreto legislativo 126/2014, che ha aggiornato il decreto legislativo 118/2011, In termini di decorrenza dell'obbligo di predisposizione del bilancio consolidato si possono così riepilogare:

- 2015: per gli enti aderenti alla sperimentazione, con riferimento all'anno 2014;
- 2016: per tutti gli enti (ad eccezione di quelli di cui al punto precedente), fatta salva la facoltà di fruire delle rinvio previsto dal comma 4 dell'articolo 11 bis del decreto legislativo 118/2011;
- 2017: per tutti gli enti con popolazione superiore 5000 abitanti, che hanno deliberato il rinvio, con riferimento all'anno 2016;
- 2018: per tutti gli enti con popolazione inferiore 5000 abitanti, con riferimento all'anno 2017.

TERMINI DI APPROVAZIONE

Con l'approvazione della legge di stabilità 2015 il termine, inizialmente previsto per il 30 giugno, è stato fissato il 30 settembre.

La sanzione prevista all'articolo 9 del decreto-legge 113/2016, in caso di tardiva approvazione del bilancio di previsione, rendiconto e consolidato ovvero in caso di tardivo invio dei dati alla banca dati amministrazione pubblica entro 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione, è il divieto totale di assunzione di personale. La mancata approvazione del bilancio consolidato entro i termini, non produce, invece, lo scioglimento del consiglio comunale previsto dall'articolo 141 del D.Lgs. 267/2000, che si applica solo nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, lasciando quindi fuori il bilancio consolidato dal conseguente commissariamento.


I SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati al consolidamento dei dati sono coloro che facendo parte di un Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) rientrano nel perimetro di consolidamento previsto dalla normativa.

I SOGGETTI INTERESSATI

Per Gruppo Amministrazione Pubblica si intendono tutti gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica locale.

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA



I SOGGETTI INTERESSATI

Il perimetro di consolidamento è l'elenco delle società o organismi controllati e partecipati tenuti a fornire le informazioni all'ente per procedere al consolidamento dei dati.

I SOGGETTI INTERESSATI

Gli articoli 11, 11 ter e 11 quinquies del decreto legislativo 118/2011 e gli articoli 21 e 23 del DPCM 28 dicembre 2011 individuano i soggetti da ricomprendere nel perimetro di consolidamento.

I SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati sono:

- gli organismi strumentali (per l'ente locale rientrano in tale ambito aziende speciali, le istituzioni, e i consorzi);
- gli enti strumentali di quell'ente locale capogruppo che detenga formali e sostanziali poteri di indirizzo e controllo individuati dall'articolo 11 ter del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 21 del DPCM 28 dicembre 2011;
- le società controllate ovvero quelle in cui si detiene la maggioranza dei voti da esercitare in assemblea oppure si esercita un'influenza dominante nelle scelte da parte dell'organo amministrativo;
- le società partecipate ovvero quelle che risultano a totale partecipazione pubblica ovvero affidatarie di servizi pubblici locali.

I SOGGETTI INTERESSATI

Il principio contabile applicato relativo al bilancio consolidato (Allegato 4/4 al decreto legislativo 118/2011) divide gli enti strumentali in:

- enti strumentali controllati;
- enti strumentali partecipati.

I SOGGETTI INTERESSATI

Negli enti strumentali partecipati sono rappresentati anche tutti quegli enti ove non sono detenuti i poteri di indirizzo e controllo, ma solo una partecipazione che non sempre può risultare rilevante ai fini del consolidamento, ma che si limita a volte a una condivisione di finalità, come d'esempio un'associazione. L'ente, in quanto capogruppo, dovrà in tal caso valutare l'opportunità di far rientrare detti enti nel consolidamento, tenendo conto della significatività della partecipazione.

I SOGGETTI INTERESSATI

Le fondazioni fanno parte del GAP?

I SOGGETTI INTERESSATI

Le ASP fanno parte del GAP?

I SOGGETTI INTERESSATI

Dal 2019

(con riferimento all'esercizio 2018)

(termine modificato con D.M. 11 agosto 2017)

Si ricomprendono nel perimetro anche le società partecipate direttamente o indirettamente con una quota significativa di voti esercitabili in assemblea:


≥ al 20% se non quotata

≥ al 10% se quotata

I SOGGETTI INTERESSATI

2017

(con riferimento all'esercizio 2016)




SI

I SOGGETTI INTERESSATI


Dal 2019

(con riferimento all'esercizio 2018)



I SOGGETTI INTERESSATI

Esercizi 2015-2017



NO

I SOGGETTI INTERESSATI

Esercizio 2018

ENTE LOCALE

51%


**Società controllata
emittente strumenti
finanziari in mercati
regolamentati**

SI

I SOGGETTI INTERESSATI

2017

(con riferimento all'esercizio 2016)



I SOGGETTI INTERESSATI

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevati gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte di componenti del gruppo a prescindere dalla quota di partecipazione.

Modifica introdotta dal D.M. 11 agosto 2017.

RILEVANZA

Per gli esercizi 2015 – 2016 – 2017

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

RILEVANZA

Dall'esercizio 2018 e successivi

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

RILEVANZA

Dall'esercizio 2018 e successivi

Ai fini dell'esclusione per irrilevanza la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato fino a ricondurre la sommatoria dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

RILEVANZA

Esempio comune di Brescia

Dati contabilità economico-patrimoniale esercizio 2015

Parametri	Comune di Brescia	Rilevanza	Soglia di rilevanza
Totale attivo	1.562.328.713	10%	156.232.871
Patrimonio netto	1.304.980.420	10%	130.498042
Ricavi caratteristici	226.307.298	10%	22.630.729

POTERE DI INFLUENZA – CONTROLLO SIGNIFICATIVO

Il concetto di potere di influenza non è definito dalla legge con parametri numerici.

Si parla di potere d'influenza quando c'è un controllo significativo attraverso degli accordi (ad es. patti parasociali) ovvero dei vincoli (ad es. contratti bilaterali che prevedono forti penali).

In questi casi, ancorché l'impresa non sia formalmente da considerarsi rilevante per rientrare nel perimetro di consolidamento, può esserlo nella sostanza per effetto del controllo significativo che l'ente esercita.

DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PERIMETRO CONSOLIDAMENTO

Principio Applicato bilancio consolidato - Allegato n. 4/4 D.Lgs. n.118/2011

«Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono **due distinti elenchi** concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il **gruppo amministrazione pubblica** (di seguito anche **GAP**), in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, *evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo **compresi nel bilancio consolidato** (ossia il **perimetro di consolidamento**)».

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono **approvati** con apposita **delibera di Giunta**.

REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Procedura:

1. **Definizione del Gruppo Amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento: *delibera di perimetro***
2. **Avvio comunicazione preventiva agli enti da consolidare**
3. **Recepimento bilanci degli enti da consolidare**
4. **Attività dirette a rendere uniformi i bilanci da consolidare**
5. **Elaborazione e redazione del Bilancio consolidato**
6. **Redazione della Nota integrativa e della relazione sulla gestione**

DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PERIMETRO CONSOLIDAMENTO

D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Art. 11-bis Bilancio consolidato

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Il gruppo “amministrazione pubblica”

Il termine “**gruppo amministrazione pubblica**” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dal presente decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione**.

DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Componenti del “Gruppo amministrazione pubblica”

ORGANISMI STRUMENTALI

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

SOCIETÀ CONTROLLATE

SOCIETÀ PARTECIPATE

ORGANISMI STRUMENTALI

Costituiscono **componenti del “gruppo amministrazione pubblica”**:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. Art. 1, comma 2

Ai fini del presente decreto:

[...]

b) per **organismi strumentali** delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono organismi strumentali degli enti locali. Gli organismi strumentali sono **distinti** nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio.

DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI

Art. 11-ter Enti strumentali

1. Si definisce **ente strumentale controllato** di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI

Art. 11-ter Enti strumentali

[...]

2. Si definisce **ente strumentale partecipato** da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. *Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 (quindi **sia controllati che partecipati**) sono **distinti** nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle **missioni del bilancio**:*

- | | |
|---|---|
| <i>a) servizi istituzionali, generali e di gestione;</i> | <i>j) soccorso civile;</i> |
| <i>b) istruzione e diritto allo studio;</i> | <i>k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;</i> |
| <i>c) ordine pubblico e sicurezza;</i> | <i>l) tutela della salute;</i> |
| <i>d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;</i> | <i>m) sviluppo economico e competitività;</i> |
| <i>e) politiche giovanili, sport e tempo libero;</i> | <i>n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;</i> |
| <i>f) turismo;</i> | <i>o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;</i> |
| <i>g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;</i> | <i>p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;</i> |
| <i>h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;</i> | <i>q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;</i> |
| <i>i) trasporti e diritto alla mobilità;</i> | <i>r) relazioni internazionali.</i> |

DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

SOCIETÀ CONTROLLATE

Art. 11-quater Società controllate

1. Si definisce **controllata** da una regione o da un ente locale la **società** nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.
2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.
3. Le società controllate sono **distinte** nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
4. In **fase di prima applicazione del presente decreto**, con riferimento **agli esercizi 2015-2017**, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.

SOCIETÀ PARTECIPATE

Art. 11-quinquies Società partecipate

1. Per **società partecipata** da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
2. Le società partecipate sono **distinte** nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
3. In **fase di prima applicazione del presente decreto**, con riferimento agli **esercizi 2015 - 2017**, per **società partecipata** da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

SOCIETÀ PARTECIPATE

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

5) le **società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere **dal 2018**, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è **estesa** alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Caso società a capitale interamente pubblico,
partecipata da pluralità di enti locali:

-Socio Ente locale A ha controllo della società e iscrive
società nel proprio GAP fra le **società controllate**



- La società può essere **controllata solo da un ente locale**
- Per altri enti locali partecipanti la partecipazione è fuori dal GAP

SOCIETÀ PARTECIPATE:

- **Società in house sovracomunali, anche a controllo congiunto No società miste** con soci privati
- Poi dall'esercizio 2018, rientrano anche le società partecipate con quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata

Eccezione: Caso società mista con *soci privati che detengono minoranza dei voti esercitabili in assemblea* e **patto parasociale** che coordina ruolo dei soci pubblici in veste di socio di controllo



Sì GAP, come società partecipata

DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

«Ai fini dell'inclusione nel **gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.**

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere **anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese.** In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando **anche i bilanci consolidati** dei gruppi intermedi».

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo amministrazione pubblica possono non essere inseriti nel **perimetro di consolidamento** nei casi di:

- Irrilevanza***
- Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento***

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Per l'esercizio 2016 si consideravano **irrilevanti** organismi e società con bilanci che presentavano, **per ciascuno dei seguenti parametri**, una **incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome** rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'**attivo**,
- **patrimonio netto**,
- totale dei **ricavi caratteristici** (totale dei **“A) Componenti positivi della gestione”** del Conto Economico)

Se anche solo uno dei parametri viene superato... → Perimetro

In ogni caso, le partecipazioni inferiori all'1% sono considerate irrilevanti. Dall'esercizio 2017 questo limite non rileva per le società con affidamento diretto.

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento *in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.*

Il principio limita i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono ad eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Nel caso in cui **non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento**, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data **evidenza distinta** rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AGLI ENTI DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

- L'amministrazione pubblica capogruppo** è tenuta a:
- ❑ **comunicare** agli *enti, alle aziende e alle società comprese perimetro di consolidamento* che saranno **comprese nel proprio bilancio consolidato** del prossimo esercizio;
 - ❑ trasmettere a ciascuno di tali enti **l'elenco degli enti compresi nel perimetro di consolidamento**;
 - ❑ impartire le **direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato**.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AGLI ENTI DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Comunicazione di modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato....

- ❑ **Bilanci di esercizio** e documentazione integrativa delle società del perimetro devono essere trasmessi **entro 10 giorni** dall'approvazione e, comunque, **entro il 20 luglio** (termine modificato dal D.M. 11 agosto 2017).
- ❑ **Bilanci consolidati delle sub-holding** del perimetro devono essere trasmessi **entro il 20 luglio** (termine modificato dal D.M. 11 agosto 2017).

Se alle scadenze previste i **bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati**, viene trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Indicazioni di dettaglio riguardanti la **documentazione e le informazioni integrative** *che i componenti del gruppo devono trasmettere:*

- Stato patrimoniale***
- Conto economico***
- Altre informazioni di dettaglio*** *riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo)*

COMUNICAZIONE PREVENTIVA AGLI ENTI DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Invio delle **istruzioni necessarie per adeguamento dei bilanci del gruppo**, compresi i bilanci consolidati intermedi, **ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica**, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale.

Trasmissione agli enti strumentali e società controllate delle linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

UNIFORMITÀ DEI BILANCI

Per gli enti in contabilità finanziaria incluse nel perimetro: uniformità garantita dall'implementazione dell'armonizzazione.

Per gli enti del perimetro che adottano la contabilità civilistica: uniformità dei bilanci da conseguire mediante l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo *nei confronti dei propri enti e società.*

UNIFORMITÀ DEI BILANCI

La capogruppo deve invitare i componenti del gruppo ad **adottare il criterio del patrimonio netto** per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo...

Eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al **criterio del costo**.

UNIFORMITÀ DEI BILANCI

In particolare vi deve essere corrispondenza tra:

- ❑ la data di chiusura dell'esercizio e di conseguenza la data di riferimento per la redazione dei bilanci, cosiddetta “**uniformità temporale**”;
- ❑ i criteri di valutazione e di consolidamento adottati per le singole poste di bilancio e quindi l’“**uniformità sostanziale**”;
- ❑ gli schemi di bilancio utilizzati, ovvero il requisito di “**uniformità formale**”.

**Data di riferimento del bilancio consolidato:
31 dicembre**

La data di riferimento del bilancio consolidato deve **coincidere** con la data di chiusura dell'esercizio dell'ente capogruppo.

ATTIVITÀ DIRETTA A RENDERE UNIFORMI I BILANCI DA CONSOLIDARE

Uniformità nei **principi di valutazione** utilizzati dalle aziende incluse nell'area di consolidamento per la formazione dei valori delle poste di bilancio.

Frequentemente, invece, i criteri di valutazione adottati dalle aziende **non coincidono** con quelli dell'ente locale o degli altri enti del perimetro di consolidamento, a causa dei *diversi principi contabili di riferimento* (ad esempio, perché soggette a specifici criteri previsti da particolari norme o prassi di settore).

- Enti locali: D.Lgs. N. 118/2011
- Aziende di natura privata: principi contabili nazionali elaborati dall'OIC ovvero principi contabili internazionali elaborati dallo IASB.

Esistono perciò sostanziali e rilevanti differenze (seppur in diminuzione) tra il sistema dei principi contabili per gli enti locali e quello per le aziende private.

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

DEFINIZIONI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: E' UN RISULTATO (SPAZIO) FINANZIARIO CHE SI DETERMINA COSÌ:

FONDO CASSA INIZIALE	+
ACCERTAMENTI	+
IMPEGNI	-
RESIDUI ATTIVI	+
RESIDUI PASSIVI	-
FPV	-

QUANDO IL SALDO E' NEGATIVO SI HA UN DISAVANZO

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

DEFINIZIONI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA:

- **FONDI VINCOLATI**
- **FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI**
- **FONDI ACCANTONATI**
- **FONDI LIBERI**

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

DEFINIZIONI

APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE:

CORRISPONDE ALL'UTILIZZO DELLO SPAZIO
FINANZIARIO NELLE MODALITÀ PREVISTE
DALL'ART. 187 DEL D.LGS. 267/2000

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

DEFINIZIONI

APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

E' FATTO DIVIETO DI UTILIZZO DELL'AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE QUANDO:

- SONO STATE UTILIZZATE ENTRATE A
DESTINAZIONE SPECIFICA
- SIAMO IN PRESENZA DI ANTICIPAZIONI DI
CASSA

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

DEFINIZIONI

IL DUP E' IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SI COMPONE DI 2 PARTI: SEZIONE STRATEGICA E SEZIONE OPERATIVA

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

DEFINIZIONI

L'OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

(EX PATTO DI STABILITÀ)

È OGGI IL PAREGGIO DI BILANCIO

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

DEFINIZIONI

IL PIANO DI RIEQUILIBRIO SI ATTUA QUANDO SI E' IN PRESENZA DI UNA SITUAZIONE DI PRE-DISSESTO E PREVEDE UN ACCANTONAMENTO DI UNA QUOTA A COPERTURA DEL DISAVANZO NEI BILANCI DI PREVISIONE PER UN PERIODO PARI A DIECI ANNI

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

DEFINIZIONI

TABELLA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE:

SONO DIECI INDICATORI (NON È ANCORA DETERMINATO IL NUMERO DEI NUOVI); IL SUPERAMENTO DEL 50% COMPORTA DETERMINATE OPERAZIONI DI RECUPERO RISORSE E LIMITAZIONI DI SPESA

IL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**